



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

Verbale delle operazioni di gara n. 6
Seduta privata

Oggetto	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BRICHERASIO, PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. CAFFARO", ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024, RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI 2.
CIG	8811911AFD
Importo di gara	651.450,00
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato)
Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara	Comune di Bricherasio
Modalità	TELEMATICA

L'anno duemilaventi il giorno 15 del mese di settembre alle ore 10:00, il sottoscritto Arch. P.T. Davide BENEDETTO, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, assistito dal Dott. Davide Bianco, dipendente dell'Unione Montana del Pinerolese:

Richiamati i verbali delle operazioni di gara da 1-2-3-4-5;

Considerato che con verbale n. 5 in data 15.09.2021 la Commissione Giudicatrice ha verificato, a seguito dell'apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori economici ammessi, che l'offerta presentata dalla Ditta SODEXO ITALIA SPA - P.IVA:00805980158, con sede in Via Fratelli Gracchi 36, Cinisello Balsamo (MI), CAP: 20092, risultata 1° classificata, è da ritenersi anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

Preso atto che, con il medesimo verbale, la Commissione ha rimesso gli atti al RUP, al fine di permettere la verifica delle attività svolte dalla Commissione stessa, l'attivazione del sub-procedimento della verifica dell'anomalia della suddetta offerta, nonché la successiva formulazione della proposta di aggiudicazione;

Richiamato l'art. 25 del Disciplinare di gara, il quale stabilisce che:

"Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della



Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili."

Dato atto che:

- con nota in data 18.08.2021 prot. n. 1904 si è provveduto a richiedere le giustificazioni relative all'offerta presentata, con scadenza fissata per le ore 17:00 del giorno 02.09.2021.
- con nota pervenuta in data 27.08.2021 al prot.n. 1961, l'Operatore Economico ha provveduto a trasmettere apposita relazione giustificativa;

Sentita la Commissione giudicatrice, preventivamente messa a conoscenza della succitata documentazione;

ha provveduto, in seduta riservata, all'espletamento delle attività di propria competenza.

Considerato che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo della concessione e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere le prestazioni, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non



occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.

- le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
 - all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato, infine, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

Il RUP, accertato che l'Operatore Economico ha predisposto una documentazione tecnica dettagliata ed analitica atta a dimostrare la serietà, sostenibilità e correttezza della propria offerta tecnica ed economica, approfondendo le varie componenti che, a diverso titolo, influiscono sull'offerta stessa, ritiene le giustificazioni prodotte dell'offerta presentata sufficienti ed accettabili, in quanto esaustive, ragionevoli e tali da fornire sufficienti garanzie per il corretto ed adeguato svolgimento della prestazione di cui trattasi alle condizioni offerte.

La seduta riservata viene chiusa alle ore 10:50. Alle ore 12:00 si procederà, in seduta pubblica, alla comunicazione degli esiti della procedura di verifica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. P. T. Davide BENEDETTO

F.to in originale

L'Assistente

F.to in originale